



RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI ATTI INTERNAZIONALI: A) ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO IN MERITO ALL'APPONTAMENTO CONGIUNTO E/O AL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI NEI PAESI DESTINATARI DELLA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO, FATTO A MONACO IL 17 FEBBRAIO 2024; B) ACCORDO DI GARANZIA (PROGETTO DI RIPRISTINO EMERGENZIALE DI CENTRALI IDROELETTRICHE) TRA IL GOVERNO DELL'UCRAINA, LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, CON ALLEGATI, FATTO A MONACO IL 17 FEBBRAIO 2024; C) ACCORDO DI SUPPORTO AL PROGETTO E CESSIONE TRA LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, CON RIFERIMENTO AL PROGETTO DI RIPRISTINO EMERGENZIALE DELLE CENTRALI IDROELETTRICHE, CON ALLEGATI, FATTO A MONACO IL 17 FEBBRAIO 2024; D) DICHIARAZIONE DI ADESIONE TRA LA SOCIETA' PER AZIONI «UKRHYDROENERGO», IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO CONCERNENTE IL PROGETTO DI RIPRISTINO EMERGENZIALE DELLE CENTRALI IDROELETTRICHE, FATTO A MONACO IL 17 FEBBRAIO 2024

Art. 1 (Dichiarazione di adesione)

Numero di operazione 54753

DICHIARAZIONE DI ADESIONE tra PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "UKRHYDROENERGO" e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO e per presa visione CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A., in qualita' di gestore, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana, del Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo

Con riferimento al Progetto di Ripristino Emergenziale di Centrali Idroelettriche

Data 17 febbraio 2024

INDICE ARTICOLO I - DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE ARTICOLO II - ADESIONE
ARTICOLO III - VARIE

La presente dichiarazione di adesione (la "Dichiarazione") e' datata 17 febbraio 2024 e sottoscritta da: (1) PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "UKRHYDROENERGO" (la "Mutuataria"), a favore di e confermata da: (2) IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA; (3) BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO (la "Banca"); e (4) CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. ("CDP"), in qualita' di: (i) gestore, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana, del Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo (il "Fondo Rotativo"); e (ii) il Cessionario (come infra definito); (le parti di cui al punto (2), (3) e (4), congiuntamente, i "Beneficiari"). PREMessa (A) PREMesso che la Banca e' stata istituita al fine di finanziare specifici progetti, volti a

favorire la transizione verso economie aperte e orientate al mercato e a promuovere iniziative private e imprenditoriali in Paesi impegnati nel rispetto e nella applicazione dei principi della democrazia multipartitica, del pluralismo e dell'economia di mercato; (B) PREMESSO che la Mutuataria intende realizzare il Progetto, finalizzato all'assistenza della Mutuataria stessa nel finanziamento della fornitura e, previo accordo della Banca, dell'installazione di attrezzature strategiche con riferimento a due centrali idroelettriche gestite dalla Mutuataria fornendo supporto di liquidita' emergenziale alla Mutuataria medesima, al fine di preservarne la continuita' delle operazioni; (C) PREMESSO che il Garante e la Mutuataria hanno richiesto l'assistenza della Banca ai fini del finanziamento di una parte del Progetto; (D) PREMESSO che la Banca ha acconsentito a mettere a disposizione della Mutuataria un finanziamento chirografario garantito (guaranteed unsecured loan) per un importo massimo di 200 milioni di euro per le finalita' di cui al Progetto, ai termini e alle condizioni previsti dal Contratto di Finanziamento. I termini del Progetto, del finanziamento e del Contratto di Finanziamento medesimo sono puntualmente descritti e riportati nel Contratto di Finanziamento; (E) CONSIDERATO che il Contratto di Finanziamento prevede quale condizione che il Garante fornisca una garanzia in relazione agli obblighi della Mutuataria ai sensi del Contratto di Finanziamento, ai termini e alle condizioni stabiliti nel Accordo di garanzia; (F) VISTO che la Banca ha inoltre acconsentito a mettere a disposizione il finanziamento a favore della Mutuataria in due tranches di pari importo (i.e. 100 milioni di euro cadauna): la Tranche Finanziata BERS e la Tranche Finanziata Italia. La Tranche Finanziata BERS sara' finanziata attraverso risorse proprie della Banca. La Tranche Finanziata Italia sara' finanziata attraverso fondi che il Governo della Repubblica Italiana mettera' a disposizione della Banca, per il tramite di CDP e avvalendosi delle risorse del Fondo Rotativo a cio' destinate; (G) PREMESSO che in attuazione di quanto sopra, CDP, quale gestore del Fondo Rotativo e utilizzando le risorse di quest'ultimo, anticipera' 100 milioni di euro alla Banca sottoscrivendo e acquistando apposito titolo obbligazionario (note) (il Titolo BERS) per un importo pari a 100 milioni di euro, ai termini e alle condizioni stabiliti nel Contratto di Sottoscrizione e nel relativo pricing supplement. I proventi del Titolo BERS saranno utilizzati dalla BERS per finanziare le Erogazioni da effettuarsi ai sensi della Tranche Finanziata Italia; e (H) PREMESSO che nell'ambito degli accordi di finanziamento tra la Banca e CDP e' stato concordato che la Banca cederà, di volta in volta, i Diritti Ceduti a CDP, ai termini e alle condizioni di cui al Accordo di supporto al Progetto e Cessione; (I) PREMESSO che la Mutuataria rilascia la presente Dichiarazione a favore dei Beneficiari al fine di (i) riconoscere e confermare i termini dei Documenti dell'Operazione e (ii) accettare di aderire ai relativi termini. TUTTO CIO' PREMESSO, la Mutuataria conviene quanto segue in favore dei Beneficiari:

ARTICOLO I - DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

Sezione 1.01 Definizioni. Ove utilizzati nella presente Dichiarazione (ivi incluse le Premesse), salvo diversa indicazione o che il contesto richieda diversamente, i termini definiti nel Contratto di Finanziamento (compresi i termini incorporati per riferimento nel

Contratto di Finanziamento dai Termini e Condizioni Standard) avranno il rispettivo significato ivi attribuito e i seguenti termini avranno il seguente significato:

"Diritti di Finanziamento indica in relazione all'Erogazione Ceduti" (o Erogazioni) destinata ad essere di volta in volta oggetto di cessione da parte della Banca a CDP ai sensi di una Cessione, unicamente i seguenti diritti, titoli, interessi e benefici contrattuali in relazione a tale Erogazione (o piu' Erogazioni): (i) sezione 2.02 (Ulteriori Condizioni Finanziarie del Finanziamento) del Contratto di Finanziamento, ad esclusione del paragrafo (f) di tale sezione; (ii) sezione 2.03 (Interessi e interessi di mora sulla Tranche Finanziata Italia) del Contratto di Finanziamento; (iii) sezione 5.02 (Accelerazione della Scadenza) del Contratto di Finanziamento; (iv) sezione 3.06 (Pagamenti da parte della Mutuataria) dei Termini e Condizioni Standard; (v) sezione 3.11 (Valuta, Forma e Determinazione del Pagamento) dei Termini e Condizioni Standard; (vi) sezione 7.06 (Eventi di Accelerazione della Scadenza) dei Termini e Condizioni Standard; e (vii) articolo VIII (Opponibilit ; Risoluzione delle controversie) dei Termini e Condizioni Standard, unitamente a ogni azione, sostanziale o procedurale e difesa inerente o accessoria a quanto sopra. "Diritti Ceduti" ha il significato ad esso attribuito nella Sezione 2.03. "Cessionario" indica CDP nella sua qualita' di cessionario dei Diritti Ceduti ai sensi del Accordo di supporto al Progetto e Cessione. "Cessione" ha il significato ad esso attribuito nella Sezione 2.03. "Diritti Esclusi" indica: (i) qualsiasi diritto, titolo, interesse e beneficio contrattuale riferibile all'Erogazione (o piu' Erogazioni) e al Accordo di garanzia che non sia un Diritto Ceduto; e (ii) tutti i diritti extracontrattuali della Banca rispetto ai Diritti Ceduti, derivanti dallo status personale della Banca quale istituzione finanziaria internazionale e dai relativi privilegi, immunit  ed esenzioni, siano essi derivanti dall'Accordo Istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, dalle convenzioni internazionali o da qualsiasi legge applicabile, incluso lo status di creditore privilegiato della Banca (ma, a titolo di chiarimento, fatta salva qualsivoglia Cessione dei diritti contrattuali della Banca in qualita' di creditore ai sensi del Contratto di Finanziamento e di beneficiario del Accordo di garanzia, ai sensi del Accordo di supporto al Progetto e di Cessione). "Contratto di Finanziamento" indica il contratto di finanziamento datato alla data odierna o in data prossima alla stessa tra la Mutuataria e la Banca, ai sensi del quale la Banca ha accettato di mettere a disposizione della Mutuataria il finanziamento (di cui al paragrafo (D) delle Premesse). "Parte" indica una parte della presente Dichiarazione. "Termini e Condizioni Standard" indica i termini e le condizioni standard della Banca del 5 novembre 2021. "Documenti dell'Operazione" indica: (a) il Contratto di Finanziamento; e (b) l' Accordo di garanzia, come di volta in volta modificati.

Sezione 1.02 Interpretazione. (a) Un riferimento alla "presente Dichiarazione" (o a qualsiasi disposizione della stessa) o a qualsiasi altro accordo o documento a cui si fa riferimento nella presente Dichiarazione si intende un riferimento alla presente Dichiarazione, a tale disposizione o a tale altro accordo o documento come di volta in volta modificato (in ogni caso, ove non sia in violazione delle disposizioni della presente Dichiarazione). (b) Un

riferimento a un "modifica" include una novazione, una ridefinizione, un'integrazione o una variazione (e "modificato" dovrà essere interpretato di conseguenza). (c) Le disposizioni della Sezione 1.03 (Interpretazione) del Contratto di Finanziamento si applicheranno alla presente Dichiarazione come se fossero quivi riportate integralmente, mutatis mutandis. (d) Ogni riferimento a CDP nella presente Dichiarazione, incluse le Premesse, e' da intendersi un riferimento alla stessa nelle qualità e nel ruolo specificatamente indicati e definiti nella presente Dichiarazione. Sezione 1.03 Dichiarazione sull'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. La Banca riconosce che l'Italia e' membro dell'Unione Europea e che, in quanto tale, l'Italia e' soggetta agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

Versione in vigore dal 7 novembre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; d) Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni «Ukrhydroenergo», il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024
Estremi	Legge 6 novembre 2024, n. 163
Partizione	Dichiarazione di adesione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-163-2024/dichiarazione-di-adesione-art-1-numero-di-operazione-54753>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it

la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; d) Dichiarazione di adesione tra la Societa' per azioni «Ukrhydroenergo», il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024 · Art. 1 (Dichiarazione di adesione)

la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; d) Dichiarazione di adesione tra la Societa' per azioni «Ukrhydroenergo», il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024 · Art. 1 (Dichiarazione di adesione)

la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; d) Dichiarazione di adesione tra la Societa' per azioni «Ukrhydroenergo», il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024 · Art. 1 (Dichiarazione di adesione)

la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; d) Dichiarazione di adesione tra la Societa' per azioni «Ukrhydroenergo», il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024 · Art. 1 (Dichiarazione di adesione)

